Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 agosto 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 agosto 1981, n. **449.**

Contributo italiano al conto sussidi del Fondo monetario internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di 8.600.000 diritti speciali di prelievo, pari a lire 9.060.185.355 alla data del 16 marzo 1978, a favore del conto sussidi istituito dal Fondo monetario internazionale con decisione n. 4773 (75/136) del 1° agosto 1975.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 5 agosto 1981, n. **450.**

Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore, è composta da:

a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;

b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;

c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono composte da:

1) un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;

2) un professore di Conservatorio di Stato o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;

3) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

4) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto ».

Art. 2.

Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« 2) abbiano conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto uno dei seguenti titoli:

a) diploma di composizione;

b) diploma per strumentazione per banda;

c) diploma di canto corale;

d) licenza di compimento medio di composizione;

e) licenza di compimento inferiore di composizione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 5 agosto 1981, n. **451.**

Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, non si applica

per le violazioni commesse dal 1° giugno 1980 al 31 dicembre 1980 a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilità di cui al decreto-legge citato e relativo al periodo considerato avvenga entro il 30 settembre 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 5 agosto 1981, n. **452**.

Norme particolari per l'ammissione a concorsi a posti di direttore didattico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono ammessi alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sarà indetto dopo la data di entrata in vigore della presente legge i candidati che, in concorsi a posti di direttore didattico banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi.

Nei limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i candidati al concorso a 1.025 posti di direttore didattico bandito con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi, e che, ammessi con riserva alla prova orale del predetto concorso, l'abbiano superata.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 5 agosto 1981, n. **453**.

Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616.

Il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta devono essere non inferiori a quelli disposti per le regioni a statuto ordinario e tenere conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione Valle d'Aosta;

2) le disposizioni in materia finanziaria devono rispettare il disposto dell'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, integrato col disposto degli articoli 127, 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta è data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;

4) devono essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative già esercitate dalla regione Valle d'Aosta;

5) rimane comunque esclusa nei confronti delle attività amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e di coordinamento prevista dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonché ogni altra materia o parte di materia per le quali non si è ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonché la delega di ulteriori funzioni già attribuite alle regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia.

Art. 3.

Le norme delegate previste dai precedenti articoli sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su

proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo, designati dal Consiglio dei Ministri, e da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 5 agosto 1981, n. 454.

Cessione a titolo gratuito dallo Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne in Roma con la contigua area di villa Savoia e cessione a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato di una contigua area di proprietà comunale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la gratuita cessione in favore del comune di Roma, con vincolo permanente di destinazione a parco pubblico, dei seguenti immobili siti in Roma, assegnati allo Stato con atto di divisione con gli eredi Savoia per notaio Raffaello Napoleone di Roma in data 17 giugno 1957, n. 70317 di repertorio.

A) Tenuta « Monte Antenne », sulla via Salaria, della totale superficie di ettari 32.68.30, confinante a nord-est e ad ovest con proprietà del comune di Roma, a sud con la porzione di Villa Savoia di proprietà del demanio dello Stato, iscritta: al nuovo catasto terreni alla partita 46375 intestata « demanio dello Stato » e partita speciale 1 per i fabbricati urbani, al foglio 525, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 99, al foglio 526, particelle 62, 63, al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 40226 intestata « demanio dello Stato », al foglio 525, principale 5, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, principale 9, 10, 11, 13, 17.

B) Parte della contigua area compresa nel parco di Villa Savoia, della totale superficie di ettari 32.80.26, confinante a nord con la tenuta Monte Antenne, a est con la via Salaria e con la residua parte del comprensorio assegnato agli eredi Savoia (zona delle Catacombe), con il medesimo citato atto Napoleone 17 giugno 1957, repertorio 70317, a sud e ad ovest con la residua parte del comprensorio assegnato agli eredi Savoia (zona delle cavalle madri), iscritta: al nuovo catasto terreni alla partita 46375 intestata « demanio dello Stato » e partita speciale 1 per i fabbricati urbani, foglio 532, particelle 16, 17, 18, alla partita 48559 intestata « demanio dello Stato », foglio 532, particelle 19, 20, foglio 533, particelle 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 31, 32, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, foglio 543, particelle 3, 4, 5, 6, 45, 46, 47, 53, 54, alla partita 30995 intestata « demanio dello Stato », foglio 533, particella 29, alla partita 1/45431, intestata « aree di enti urbani e promiscui », foglio 535, particelle 4, 12, 35, foglio 543, particelle 7, 24, 48; al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 40226 intestata « demanio dello Stato », foglio 533, principale 12, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, foglio 543, principale 7, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Art. 2.

E' autorizzata l'accettazione della cessione gratuita in favore dello Stato, da parte del comune di Roma, dell'area di ettari 2.44.10, confinante a nord e ad est con la via di Ponte Salario, a sud ovest con la porzione di Villa Savoia di proprietà del demanio dello Stato, iscritta al nuovo catasto terreni alla partita speciale 1, intestata « aree di enti urbani e promiscui », foglio 533, particelle 1, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 5 agosto 1981, n. 455.

Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di 76.200.000 dollari USA, pari a L. 65.099.946.000, da corrispondersi in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1980.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1980 e 1981 si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione dei fondi

speciali di cui ai capitoli 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 6 agosto 1981, n. **456.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 1-*bis.* — All'articolo 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto il seguente comma:

" Per gli interventi di cui alle lettere *c*) ed *e*) del comma precedente i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 " »;

« Art. 1-*ter.* — Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

" Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980 " »;

« Art. 1-*quater.* — Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunti i seguenti:

" Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma precedente, va detratto l'importo del contributo già disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *d*) ed *e*), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali.

Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di riparazione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è assegnato il contributo pari all'intera spesa necessaria per la riparazione, nei limiti di quanto disposto dai commi precedenti, sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato e non abitata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980 " »;

« Art. 1-*quinquies.* — All'articolo 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono soppresse le parole: " artigiano, commerciante o operatore turistico " ed è aggiunto il seguente comma:

" L'assegnazione dei contributi ha luogo prescindendo dalla decorrenza del termine di novanta giorni qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione del proprietario da cui risulti esplicita rinuncia " »;

« Art. 1-*sexies.* — Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo le parole: "alla data anzidetta", sono aggiunte le seguenti: " e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento nè clandestino alla data del 23 novembre 1980 " »;

All'articolo 2:

al primo capoverso, dopo le parole: « Le predette commissioni, elette », *sono aggiunte le seguenti*: « entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto »;

al quarto capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: « Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre 1981 per le perizie presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge »;

il quinto capoverso è sostituito dal seguente:

« La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dal parere della commissione »;

all'ottavo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: « Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 »;

il decimo capoverso è sostituito dal seguente:

« Per le procedure indicate al comma precedente, il comune, salvo espressa rinunzia dell'interessato, provvede a disporre la trasmissione, alle competenti com-

missioni di cui al presente articolo, delle domande corredate da perizie dalle quali risultino anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati dall'articolo 3, primo comma, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero danni stimati di valore superiore a lire 10 milioni, dandone immediata comunicazione all'interessato »;

Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. — Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

" Agli interventi di competenza di amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo III, e titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ".

Il quinto ed il sesto comma del medesimo articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono sostituiti dai seguenti:

" Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari nonchè delle esigenze connesse alla istituzione ed al completamento delle Università della Basilicata e di Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorità per quelle delle facoltà scientifiche.

Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni " »;

« Art. 2-*ter*. — I commi dal secondo all'ottavo dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono sostituiti dai seguenti:

" Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonchè a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione *in loco*.

La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dal l'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonchè da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma.

Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.

E' istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprima entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del tesoro, per il tramite dell'azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione del:

a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma " »;

« Art. 2-*quater*. — I termini di cui al quinto e dodicesimo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati di sessanta giorni per i comuni che hanno rinnovato il consiglio comunale nella tornata elettorale del 21 e 22 giugno 1981 e di trenta giorni per gli altri comuni »;

« Art. 2-*quinquies*. — Nelle zone terremotate di cui al presente decreto il termine di dodici mesi di cui all'articolo 56, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a ventiquattro mesi e si applica ai casi previsti dallo stesso articolo 56 e, in particolare, quando il conduttore sottoposto a provvedimento di rilascio non disponga di altro alloggio nel comune di residenza o in comuni confinanti.

Quando sia già stata fissata la data di esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio, su istanza del conduttore da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice, sentito il comune, con particolare riguardo ai programmi abitativi in corso di realizzazione, può fissare una nuova data di esecuzione del provvedimento di rilascio in conformità a quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Nelle regioni Basilicata e Campania è comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio »;

All'articolo 3, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Al sesto comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte, in fine, le parole: " Analoga convenzione possono stipulare i comuni disastrati " »;

Dopo l'articolo 3, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 3-*bis*. — Al primo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo le parole: "destinati ad uso pubblico,", sono aggiunte le seguenti: "o comunque di rilevante interesse pubblico," »;

All'articolo 5, *al quinto capoverso, le parole*: « *in* aggiunta ai mezzi di bilancio da indicare in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo » *sono sostituite dalle seguenti*: « nel quadro della manovra complessiva di bilancio che sarà determinata in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo »;

Dopo l'articolo 5, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 5-*bis*. — Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissari straordinari del Governo, sono autorizzati ad apportare varianti ed integrazioni alla individuazione delle aree e degli edifici effettuata ai sensi degli articoli 80 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dandone entro dieci giorni comunicazione al CIPE.

Le varianti e le integrazioni di cui al comma precedente possono anche essere finalizzate all'inclusione di ulteriori opere di urbanizzazione necessarie all'organica attuazione del programma di intervento originario, nonchè di aree ed edifici da destinare ad attività industriali, artigianali, commerciali il cui trasferimento risulti indispensabile per l'attuazione del programma straordinario.

Per l'esecuzione degli interventi relativi ad eventuali varianti apportate al programma originario ai sensi del presente articolo, i commissari straordinari del Governo possono affidare in concessione le opere previste ai soggetti già individuati come concessionari sulla base delle norme di cui all'articolo 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219 »;

« Art. 5-*ter*. — Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissari straordinari del Governo, possono disporre, previa autorizzazione del CIPE, l'inclusione nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, di opere già finanziate con altre leggi, ordinarie e speciali, in quanto tali opere risultino funzionalmente correlate con l'attuazione del programma straordinario medesimo.

Le opere di cui al comma precedente sono realizzate con le procedure e le modalità previste dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e dal presente decreto »;

« Art. 5-*quater*. — Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, il locatario di immobili dichiarati inagibili è esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilità e l'abitabilità degli immobili medesimi »;

« Art. 5-*quinquies*. — I comuni che, ai sensi dell'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, del commissario straordinario per le zone terremotate, hanno individuato e requisito aree destinate all'installazione di alloggi precari per le famiglie terremotate, possono espropriare tali aree destinandole ad attrezzature pubbliche o ad edilizia residenziale pubblica, compatibilmente con le norme previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici vigenti.

Le aree espropriate ai sensi del precedente comma dal comune di Napoli possono essere utilizzate, su richiesta del sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo, per finalità connesse con l'attuazione del piano straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Gli espropri di cui al presente articolo sono finanziati con i fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 »;

« Art. 5-*sexies*. — Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania, istituite con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in soprintendenze. Alla copertura delle vacanze determinate in altre sedi a seguito delle assegnazioni del personale alle indicate sezioni operative si provvede in sede di immissione in ruolo, nelle qualifiche iniziali, del personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 »;

« Art. 5-*septies*. — Al personale indicato nell'articolo 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, non si applica la limitazione prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, ferma restando la misura della indennità giornaliera prevista dal succitato articolo 15. La presente norma si applica a decorrere dal 24 luglio 1981 »;

« Art. 5-*octies*. — I termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, sono prorogati ulteriormente al 31 dicembre 1981 esclusivamente a favore dei soggetti residenti nei comuni dichiarati disastrati per l'intera loro area territoriale dagli appositi decreti presidenziali previsti dalla legge.

Non è comunque applicabile nei confronti dei predetti soggetti l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, per quanto concerne la corresponsione in favore del creditore degli interessi di mora »;

« Art. 5-*novies*. — Il provveditorato alle opere pubbliche della Campania è autorizzato ad istituire una sezione staccata ad Avellino ed una a Salerno, per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di accelerare la esecuzione delle opere di ricostruzione dal terremoto di competenza dello Stato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 6 agosto 1981, n. **457.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, *il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti*:

« Ad integrazione dei presìdi fissi previsti dall'articolo 5 della legge 7 giugno 1977, n. 323, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce il numero e la scelta della dislocazione di unità mobili di alto isolamento. Per i requisiti tecnici di tali unità viene sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

Le unità mobili di cui al comma precedente sono affidate alle regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In relazione alle necessità profilattiche per le forme patologiche altamente contagiose, il Ministro della sanità dispone l'utilizzazione delle unità mobili nelle zone in cui si rende necessario l'intervento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ROGNONI — ANDREATTA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 6 agosto 1981, n. **458.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate, con le seguenti modificazioni:

***All'articolo* 1, *secondo comma, sono premesse le parole*: « Fino al 31 dicembre 1982 »;**

***All'articolo* 2:**

al primo comma, dopo le parole: « Dal 31 dicembre 1980 », *sono aggiunte le seguenti*: « e fino al 31 dicembre 1982 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da prendere in esame per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, transitano nella posizione di "a disposizione" ai sensi del precedente comma, si applicano le norme dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Ai predetti ufficiali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 17 della citata legge, quale modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 1981.

Determinazione dei limiti minimo e massimo del prezzo di vendita dei sali per uso industriale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1979, n. 04/1143, con il quale venivano determinati i limiti minimo e massimo dei prezzi di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali;

Considerato che in seguito agli aumenti verificatisi nei costi di produzione dei sali, i limiti determinati col predetto provvedimento non risultano più adeguati ai costi stessi;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per uso industriale sono così stabiliti per ogni quintale:

	Minimo	Massimo
Sale marino (comune)	L. 850 + IVA	L. 12.000 + IVA
Sale di ebollizione di Volterra e in polvere degli impianti di produzione sali superiori:		
macinato non essiccato	» 3.000 + IVA	» 15.000 + IVA
macinato essiccato	» 4.000 + IVA	» 20.000 + IVA
Sale pastorizio complesso	» 5.000 + IVA	» 20.000 + IVA

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 26 maggio 1979, n. 04/1143.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1981

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1981
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 322

(4906)

DECRETO 6 agosto 1981.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei sali per uso alimentare prodotti e commercializzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 04/91196 del 4 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 45, concernente la tariffa di vendita dei sali destinati alla alimentazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei prezzi dei sali destinati ad uso alimentare, per adeguarli agli aumentati costi di produzione e di distribuzione; e di inserire nella tariffa di vendita il sale jodurato;

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e confermata la convenienza di continuare a comprendere l'IVA nel prezzo di vendita al pubblico dei sali comune, integrale, scelto, macinato, raffinato, candor e jodurato, smerciati al dettaglio dalle rivendite generi di monopolio;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sale per uso alimentare sono fissati come segue:

	Per quintale
Sale comune marino (in sacchi di politene da kg 50 e 25)	L. 15.000
Sale macinato (in sacchi di politene da kg 50 e 25)	» 18.000
Sale marino integrale (in sacchetti da kg 1)	» 30.000
Sale scelto (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	» 30.000
Sale raffinato (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	» 35.000
Sale candor (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	» 45.000
Sale jodurato (in pacchetti da kg 0,500)	» 40.000
Sale candor in condizionamento speciale (spargisale)	» 200.000

Art. 2.

Nei prezzi di vendita di cui sopra è compresa l'IVA nella vigente aliquota del 15 % rispettivamente di lire 1.957, L. 2.348, L. 3.913, L. 3.913, L. 4.565, L. 5.870, L. 5.217, L. 26.087 che continuerà ad essere riscossa e versata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, secondo le modalità fissate con il decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1981

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1981
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 323

(4905)

DECRETO 7 agosto 1981.

Modificazioni ai decreti ministeriali concernenti gli uffici doganali presso i quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visti i decreti ministeriali 5 gennaio 1978, 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 8, 23 e 70 del 9 gennaio, 21 gennaio e 11 marzo 1978, che hanno determinato le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti dell'industira siderurgica e tessile;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980 che ha ridotto il numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1981 e 1° giugno 1981 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1981, n. 88 e 3 giugno 1981, n. 150, che hanno modificato l'art. 1 del citato decreto ministeriale 14 novembre 1980;

Tenuto conto che non sussistono più le ragioni che hanno determinato l'accentramento presso un ridotto numero di uffici delle operazioni doganali di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici;

Considerato che in dipendenza di ciò il decreto ministeriale 14 novembre 1980 ha esaurito i propri effetti e *pertanto va revocato;*

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto ministeriale 14 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314, modificato con decreti ministeriali 27 marzo 1981 e 1° giugno 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1981, n. 88 e 3 giugno 1981, n. 150.

Art. 2.

Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 1978, n. 8, modificato con decreti ministeriali 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 1978, n. 23 e 11 marzo 1978, n. 70, è sostituito dal seguente:

Le operazioni di importazione definitiva relative ai prodotti compresi nelle voci numeri 73.01, 73.02, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15 e 73.18 della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici doganali di Ancona, Aosta, Bari, Brennero, Brescia, Chiasso, Chioggia, Civitavecchia, Domodossola, Fernetti, Gaggiolo, Genova, Gorizia, La Spezia, Lecco, Luino, Marina di Carrara, Milano, Napoli, Palermo, Piombino, Pontebba, Ponte Chiasso, Porto Torres, Ravenna, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Tarvisio, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Ventimiglia e Verona.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 agosto 1981

Il Ministro: FORMICA

(4916)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 1981.

Adeguamento dei premi relativi all'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, che prevede che i premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono suscettibili di modifica ogni due anni, tenuto conto delle risultanze della gestione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1978;

Vista la nota n. 10/1/390 del 7 luglio 1981 con la quale l'INAIL ha trasmesso la delibera del consiglio di amministrazione, tenutasi in data 15 giugno 1981, concernente l'adeguamento dei premi predetti;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento dei premi stessi;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i premi annui per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dai raggi X e dalle sostanze radioattive sono fissati nelle misure di cui all'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e andrà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 3 agosto 1981

Il Ministro: DI GIESI

PREMIO ANNUO

I. — APPARECCHI RADIOLOGICI

A) *Di diagnostica*:

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private	L.	748.250
2) installati presso studi privati di radiologia	»	456.800
3) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico	»	225.550

B) *Di terapia* (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private	L.	306.850
2) installati presso studi privati . . .	»	171.350

II. — SOSTANZE RADIOATTIVE IN USO

Per ogni 50 millicurie fino a 1000 millicurie	L.	6.400
Quota fissa oltre i 1000 millicurie . . .	»	30.650

(4856)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 24 marzo 1981, n. **459.**

Estinzione della fondazione « Mario Donati », in Milano.

N. 459. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Mario Donati », in Milano, viene dichiarata estinta e la biblioteca della fondazione, con le relative attrezzature, devoluta all'ospedale maggiore di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 308

DECRETO 29 maggio 1981, n. **460.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote e confessore, in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 460. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981 col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote e confessore, in Milano. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano con atto pubblico 21 marzo 1979, n. 50664 di repertorio, a rogito dott. Carlo Locatelli, notaio in Milano, consistente in un terreno sito in Milano, sul quale insistono il sacro edificio, la casa canonica e le opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 18-21 maggio 1979 dell'ing. Claudio Latocca e valutato L. 610.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1981
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 54

DECRETO 29 maggio 1981, n. **461.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione nel capitolo cattedrale di Feltre di un beneficio canonicale sotto il titolo di S. Mattia apostolo.

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981 col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Belluno e Feltre 1° maggio 1980, integrato con dichiarazione 28 luglio 1980, relativo all'istituzione nel capitolo cattedrale di Feltre di un beneficio canonicale sotto il titolo di S. Mattia apostolo.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1981
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 55

DECRETO 29 maggio 1981, n. **462.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un terreno in comune di Cologne (Brescia), distinto nel catasto terreni alla partita 1407, foglio 3, mappale 102, esteso Ha 0.83.00, disposta, in regime di comunione legale tra coniugi, dai signori Cenci professore Nelson e Cesareo Jolanda con atto pubblico 13 ottobre 1979, n. 85575/7671 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Scalvi, notaio in Chiari (Brescia), registrato a Chiari il 2 novembre successivo al n. 1294, mod. I, vol. VIII.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1981
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 212

DECRETO 25 giugno 1981, n. **463.**

Autorizzazione alla fondazione « Giorgio Cini », con sede nell'Isola di S. Giorgio Maggiore - Venezia ad accettare alcuni legati.

N. 463. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Giorgio Cini », con sede nell'Isola di S. Giorgio Maggiore - Venezia, viene autorizzata ad accettare i legati disposti dal conte Vittorio Cini con disposizioni testamentarie che constano di un testo datato 1° gennaio 1969, codicilli datati rispettivamente 1° febbraio 1970, 9 ottobre 1971, 30 marzo 1973, 1° ottobre 1975, 1° gennaio 1975 e fotocopia di lettera datata 1° gennaio 1977, pubblicate a rogito dott. Giovanni Candiani, notaio in Venezia, con atto 5 ottobre 1977, n. 54893 di repertorio e n. 19095 di raccolta, registrato a Venezia il 18 ottobre 1977 al n. 3906, vol. 40, consistenti in beni immobili siti nel comune di Monselice (Padova) e beni mobili comprendenti l'arredamento della ex villa Balbi Valier Duodo e della casa del custode, il tutto per un valore complessivo di L. 628.006.893, dalle quali devonsi dedurre gli eventuali pesi di natura ipotecaria ed enfiteutica, e in denaro contante per L. 500.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1981
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 95

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1890/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1891/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1892/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1893/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1894/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acrilonitrile della voce ex 29.27 della tariffa doganale comune, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1895/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1896/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla melammina della sottovoce 29.35 ex Q della tariffa doganale comune, originari del Kuwait beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1897/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla vitamina C della sottovoce 29.38 B IV della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1898/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1054/68 e (CEE) n. 2965/79 per quanto concerne l'ammissione di taluni formaggi in alcune voci tariffarie.

Regolamento (CEE) n. 1899/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1900/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1901/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito lo elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1902/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito lo elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 1903/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1904/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1905/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 188 *del* 10 *luglio* 1981

(190/C)

Regolamento (CEE) n. 1906/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 190 *del* 13 *luglio* 1981

(191/C)

Regolamento (CEE) n. 1907/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1908/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1909/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1910/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1911/81 della commissione, del 10 luglio 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica di Gibuti a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1912/81 della commissione, del 10 luglio 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1913/81 della commissione, del 10 luglio 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1914/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1915/81 della commissione, del 10 luglio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 1596/79 relativo ai ritiri preventivi di mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1916/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che deroga, per la campagna 1981/1982, alle norme di qualità per le mele e le pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1917/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che deroga, per l'inizio della campagna 1981/1982, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1918/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1848/81 che fissa, per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo.

Regolamento (CEE) n. 1919/81 della commissione, del 10 luglio 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1920/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 189/77 recante modalità d'applicazione del regime di scorta minima nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1921/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1922/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che abroga gli importi supplementari per i prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1923/81 della commissione, del 9 luglio 1981, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1924/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1925/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1926/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1927/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1928/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Pubblicati nel n. L 189 *dell'*11 *luglio* 1981

(192/C)

Regolamento (CEE) n. 1929/81 del Consiglio, del 6 luglio 1981, recante l'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1981 dal regolamento (CEE) n. 3441/80 per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1930/81 della commissione, del 13 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1931/81 della commissione, del 13 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1932/81 della commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

Regolamento (CEE) n. 1933/81 della commissione, del 13 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1934/81 della commissione, del 13 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti per giuochi di società della voce 97.04 della tariffa doganale comune, originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1935/81 della commissione, del 13 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1936/81 della commissione, del 13 luglio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1937/81 della commissione, del 13 luglio 1981, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali.

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia.

Pubblicati nel n. L 191 *del* 14 *luglio* 1981

(193/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 28 luglio 1981, n. 393 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Per il periodo che decorre dal 1° *gennaio* 1981 *al* 30 *settembre* 1981, *il concorso sulla spesa, documentata, sostenuta dagli aventi diritto, disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato nelle misure fissate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, per le prestazioni domiciliari e ambulatoriali previste dalla vigente convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale.*

Per il periodo indicato al primo comma, sono riconosciute valide, ai fini della indennità di malattia, le comunicazioni sullo stato di inabilità temporanea per malattia, fornite direttamente dai lavoratori agli istituti di previdenza, in deroga alle modalità fissate dall'articolo 15, *primo comma, della legge* 23 *aprile* 1981, *n.* 155.

La spesa di cui al primo comma grava sugli stanziamenti di spesa corrente per l'assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica ed ospedaliera del fondo sanitario regionale.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, per i periodi in cui esercitano la loro attività professionale in forma indiretta, ai medici convenzionati non spetta alcun compenso inerente ai loro rapporti convenzionali.

La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma diretta va preceduta dall'accertamento del relativo titolo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4917)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carminati Filati, stabilimento di Oleggio (Novara), è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.F.A. - Industria fiammiferi ed affini di Catania, è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.F.A. - Industria fiammiferi ed affini di Catania, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ILCE S.r.l. - Industria lavorazione componenti elettronici di Cardito (Napoli), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice didattica lucana, in Potenza, è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Icopant's S.a.s. di Vallorani e C., con sede e stabilimento in Sirolo (Ancona), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borsini di Sulmona, è prolungata al 4 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Paoletti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e Filiali in Ferrara, Ascoli Piceno, Ancona, Bari, Foggia, Taranto, Cagliari, Firenze, Arezzo, Pisa, Savona, Perugia, Salerno, Catania, Palermo, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani, Potenza, Reggio Calabria, Cosenza, Roma, Latina, Torino, Udine, Padova e Treviso, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 1981 al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.G. Sebino di Cologne Bresciano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini, con sede in Torino, stabilimento e uffici in Venaria Reale, divisione Cromodora è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A. di Verres, è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nell'intero territorio della Valle d'Aosta.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Cremona, in Gazzada (Varese), è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elios Vantini general import export, con sede in Padova e stabilimento in Albignasego (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1981 al 1° agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastori e Casanova, con sede in Monza e stabilimenti in Monza e Lenigo (Vicenza), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferradriatica, in Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 21 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferradriatica, in Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla aree operanti nell'area di Acerra per i lavori relativi al progetto PS3/122 disinquinamento del Golfo di Napoli, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aree operanti nell'area del comune di Acerra per i lavori relativi al progetto PS3/122 disinquinamento del Golfo di Napoli, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molini f.lli Fallica di Paternò (Catania), è prolungata al 9 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molini f.lli Fallica di Paternò (Catania), è prolungata al 9 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marty confezioni, in Pescara, è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marty confezioni, in Pescara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1980 al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società 15 Giugno di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 gennaio 1981 al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi sud, in Latina, è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres - Sassari - Alghero, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verrina, in liquidazione, di Genova-Voltri, è prolungata al 7 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4860)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:

1) patologia generale comparata;
2) economia e politica agraria.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
2) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (R).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biologia molecolare.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

anestesiologia e rianimazione.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di economia e commercio:

economia e politica agraria.

Facoltà di giurisprudenza:

diritto industriale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

dinamica delle costruzioni e ingegneria sismica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) urologia:
2) clinica neurologica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale (B).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4895)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Corso dei cambi del 6 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1244,45	1244,45	1244,60	1244,45	1244,50	1247 —	1244,55	1244,45	1244,45	1244,45
Dollaro canadase . . .	1006,45	1006,45	1006,50	1006,45	1006,50	985 —	1006,50	1006,45	1006,45	1006,45
Marco germanico .	495,20	495,20	495,75	495,20	495,10	494 —	495,25	495,20	495,20	495,20
Fiorino olandese . . .	445,17	445,17	446,40	445,17	445,90	441 —	445,50	445,17	445,17	445,20
Franco belga .	30,188	30,188	30,30	30,188	30,20	27,50	30,185	30,188	30,188	30,20
Franco francese .	207,20	207,20	207,40	207,20	207,75	206,50	207,40	207,20	207,20	207,20
Lira sterlina	2243,70	2243,70	2248,50	2243,70	2245 —	2238,50	2245 —	2243,70	2243,70	2243,70
Lira irlandese .	1806,50	1806,50	1811 —	1806,50	1810,75	—	180,500	1806,50	1806,50	—
Corona danese	156,87	156,87	157,40	156,87	157,10	155 —	157 —	156,87	156,87	156,85
Corona norvegese . .	200,15	200,15	200,50	200,15	200,35	197,10	200,35	200,15	200,15	200,15
Corona svedese . . .	233,11	233,11	233,75	233,11	233,40	229,10	233 —	233,11	233,11	233,10
Franco svizzero .	569,05	569,05	569,75	569,05	569,70	569,70	569,45	569,05	569,05	569 —
Scellino austriaco . .	70,249	70,249	70,50	70,249	70,45	69,50	70,337	70,249	70,249	70,25
Escudo portoghese . .	18,40	18,40	18,75	18,40	18,70	18,25	17,90	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola . . .	12,399	12,399	12,44	12,399	12,42	12,50	12,39	12,399	12,399	12,40
Yen giapponese .	5,198	5,198	5,20	5,198	5,19	5,29	5,1910	5,198	5,198	5,20

Media dei titoli del 6 agosto 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	89,575
» 5,50 % » » 1968-83 . .	84,650
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	80,700
» 6 % » » 1970-85 . . .	77,225
» 6 % » » 1971-86 . . .	71,900
» 6 % » » 1972-87 . . .	71,675
» 9 % » » 1975-90 . . .	71,250
» 9 % » » 1976-91 . . .	72,875
» 10 % » » 1977-92 . . .	81,875
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	70,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	84,400
» » » Ind. 1-10-1979/81 . .	99,400
» » » » 1-12-1979/81 . .	99,275
» » » » 1- 1-1980/82 . .	99,325
» » » » 1- 3-1980/82 . .	98,500
» » » » 1- 5-1979/82 . .	97,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82.	98,175
» » » » 1- 6-1980/82 .	98,100
» » » » 1- 7-1979/82 .	98 —
» » » » 1- 7-1980/82 .	98,700
» » » » 1- 8-1980/82 .	98,750
» » » » 1-10-1979/82 .	97,850
» » » » 1-10-1980/82 .	97,875
» » » » 1-12-1980/82 .	98,600
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,500
» » » » 1-10-1980/83 .	98.625
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	—
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . .	—
» » » 12 % 1- 4-1982	—
» » » 15 % 1- 1-1983	—
» » » 12 % 1-10-1983	—
» » » 12 % 1- 1-1984	—
» » » 12 % 1- 4-1984	—
» » » 12 % 1-10-1984	—
» » Nov. 12 % 1-10-1987	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1244,50
Dollaro canadese	1006,475
Marco germanico	495,225
Fiorino olandese	445,335
Franco belga	30,186
Franco francese	207,30
Lira sterlina	2244,35
Lira irlandese	1805,75
Corona danese	156,935
Corona norvegese	200,25
Corona svedese	233,055
Franco svizzero	569,25
Scellino austriaco	70,15
Escudo portoghese	18,15
Peseta spagnola	12,394
Yen giapponese	5,194

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle carriere esecutiva tecnica e del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 14 maggio 1979, con la quale è stato approvato il progetto «finalizzato all'assunzione e all'adeguamento formativo dei giovani, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, da destinare ai centri elaborazione dati dell'amministrazione periferica del tesoro con sede in Latina» che ha consentito l'assunzione, a decorrere dal 1° settembre 1979, nei predetti centri, di giovani, iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali:

Qualifiche:

impiegati non di ruolo di 3ª categoria tecnica;

operai non di ruolo di 4ª categoria;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere esecutiva tecnica e del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977. n. 285. e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
Carriera esecutiva tecnica del meccanografi - coadiutore meccanografo - (parametro 128)	3ª categoria tecnica
Carriera del personale ausiliario - commesso - (parametro 100)	4ª categoria

Art. 3.

All'esame di idoneità per la carriera esecutiva tecnica dei meccanografi sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame, nonché i dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, purché in possesso del prescritto titolo di studio e dell'attestato professionale di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Per l'ammissione all'esame di idoneità della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi è richiesto ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e l'attestato professionale di operatore meccanografico o titolo equipollente.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego;

godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quale dipendente di ruolo, ovvero perché assunto con contratto stipulato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale del ruolo della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione del progetto sopraindicato.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, puché i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente a quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande pervenute al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, se assunto ai sensi della legge n. 285/77, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

9) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento della immissione in ruolo ai sensi dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

11) il domicilio o il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare e il progetto specifico al quale l'esame si riferisce. Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio per ciascuna delle sottoindicate carriere:

Carriera esecutiva tecnica dei meccanografi.

La prova pratica consiste nella dimostrazione da parte del candidato della sua capacità a codificare o impiegare macchine per la rilevazione, trasmissione o elaborazione di dati, usate presso centri meccanografici convenzionali a schede perforate o centri meccanografici o elettronici delle direzioni provinciali del tesoro.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

diritti e doveri dell'impiegato;

nozioni generali sull'ordinamento delle direzioni provinciali del tesoro e sull'ordinamento degli archivi;

elementi di storia d'Italia dal 1815.

Carriera del personale ausiliario.

L'esame consiste in una prova pratica di scrittura sotto dettato, integrata da un colloquio atto ad accertare il grado di cultura generale di ciascun candidato.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza degli interessati mediante comunicazione individuale, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta o pratica.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministero del tesoro, nel rispetto delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . . . . punti 30;
prova scritta o pratica, integrata dal colloquio » 30.

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per titoli professionali;

punti 8 per titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonché per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977 verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli devono essere prodotti dal candidato al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima dell'apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonché nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1981

Il Ministro per la funzione pubblica
DARIDA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1981
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 59

(4876)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a centotrenta posti di capo gestione, di cui dieci riservati al compartimento di Milano.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1981, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 maggio 1978, n. 985, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi centotrenta posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Milano, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 647.

(4818)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1981, n. 16.

Norme speciali di reclutamento di personale per i comitati di controllo e modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 25 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, è così sostituito:

Comitati di controllo

Sono istituiti i comitati di controllo con sede in Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania.

La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Cagliari corrisponde ai comprensori istituiti, ai sensi della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, nella rispettiva circoscrizione provinciale, esclusi i seguenti comuni appartenenti ai comprensori numeri 19 e 23, sui quali esercita il controllo il comitato di Iglesias:

Buggerru, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei, Narcao, Portoscuso, Siliqua, Villamassargia del comprensorio n. 19;

Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Santadi, Sant'Antioco, Tratalias, Villaperuccio del comprensorio n. 23.

La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Oristano corrisponde ai comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale.

La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Nuoro corrisponde ai comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti comuni, appartenenti al comprensorio n. 11, sui quali esercita il controllo il comitato di Lanusei:

Arzana, Barisardo, Baunei, Elini, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Tatala, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Sassari corrisponde ai comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti comuni, appartenenti ai comprensori numeri 2, 3 e 4, sui quali esercita il controllo il comitato di Tempio Pausania:

Badesi, Bulzi, Castelsardo, Chiaromonti, Laerru, Nulvi, Martis, Perfugas, Sedini, Valledoria, Viddalba del comprensorio n. 2;

Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Sant'Antonio di Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola del comprensorio n. 3;

Arzachena, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Olbia, Palau, Santa Teresa di Gallura, Telti del comprensorio n. 4.

Rispetto agli enti diversi dal comune, la competenza territoriale dei comitati si individua con riferimento ai comuni ove gli stessi enti hanno sede legale.

Art. 2.

Al fine di assicurare temporaneamente il funzionamento dei comitati di controllo di cui al precedente art. 1, nelle more dell'attuazione del successivo art. 15, l'amministrazione regionale dispone l'assegnazione ai relativi uffici di personale del ruolo unico regionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nella misura stabilita col decreto del presidente della giunta regionale di cui al successivo art. 18.

L'amministrazione regionale è pertanto autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51:

a bandire, una volta soltanto, pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti della sesta, quinta, quarta e terza fascia funzionale della dotazione organica dei predetti uffici come stabilita dal medesimo decreto del presidente della giunta regionale di cui al successivo art. 18, secondo le modalità e per le qualifiche di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

a procedere, una volta soltanto, alle nomine necessarie per la copertura dei posti vacanti della qualifica di dattilografo della terza fascia funzionale indicati nel medesimo decreto del presidente della giunta regionale secondo le modalità di cui al successivo art. 12;

a procedere, una volta soltanto, alle nomine necessarie per la copertura dei posti vacanti della qualifica di addetto ai servizi di anticamera della prima fascia funzionale indicati nel medesimo decreto del presidente della giunta regionale, secondo le modalità di cui all'art. 13 e la disciplina di cui all'art. 14 della presente legge.

Qualora i posti previsti nella tabella *B* allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alla disposizione di cui al precedente comma, l'amministrazione regionale è autorizzata a istituire, per un massimo di 23 unità e limitatamente alla IV fascia, i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

Art. 3.

Al pubblico concorso per la copertura dei posti della sesta fascia funzionale con la qualifica di esperto in materie amministrative, sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio:

a) i segretari comunali di ruolo, con almeno tre anni di servizio;

b) gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno tre anni di servizio nella carriera direttiva o equivalente secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

diritto amministrativo;
diritto finanziario;
ordinamento regionale;
ordinamento comunale e provinciale;
legislazione sanitaria;
legislazione urbanistica;
legislazione generale relativa agli enti indicati dall'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

La commissione esaminatrice è composta:

dal direttore dei servizi dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica della Regione sarda, che la presiede;

da un magistrato del tribunale amministrativo regionale della Sardegna;

da un docente universitario in discipline amministrative;

da un impiegato della Regione sarda appartenente alla sesta fascia funzionale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

da un impiegato della Regione sarda appartenente alla sesta fascia funzionale designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

In caso di indisponibilità del magistrato del tribunale amministrativo regionale, viene nominato un docente universitario in discipline amministrative.

Art. 4.

Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quinta fascia funzionale con la qualifica di segretario sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con qualifica di segretario o equivalente secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

nozioni di diritto amministrativo e finanziario;
nozioni di contabilità generale dello Stato;
ordinamento regionale, comunale e provinciale;
nozioni di diritto sanitario;
nozioni di diritto urbanistico.

La commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della Regione sarda appartenente alla sesta fascia funzionale in servizio presso l'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, che la presiede;

da un professore di materie giuridiche ed economiche di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

da due impiegati della Regione sarda appartenenti alla quinta o sesta fascia funzionale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

da un impiegato della Regione sarda appartenente alla quinta o sesta fascia funzionale designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

Art. 5

Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quinta fascia funzionale con la qualifica di ragioniere sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di ragioniere, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con la qualifica di ragioniere.

Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

ragioneria pubblica;
nozioni di diritto amministrativo e finanziario;
nozioni di contabilità generale dello Stato;
ordinamento regionale, comunale e provinciale;
elementi di statistica.

La commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della Regione sarda appartenente alla sesta fascia funzionale in servizio presso la Ragioneria regionale, cha la presiede;

da un professore di ragioneria di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

da due impiegati della Regione sarda appartenenti alla quinta o sesta fascia funzionale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

da un impiegato della Regione sarda appartenente alla quinta o sesta fascia funzionale designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

Art. 6.

Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quinta fascia funzionale con la qualifica di geometra, sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di geometra, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con la qualifica di geometra.

Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

disposizioni legislative statali e regionali in materia di lavori pubblici;
nozioni di urbanistica e di diritto urbanistico;
ordinamento regionale, comunale e provinciale;
nozioni di costruzione e topografia.

La commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della Regione sarà appartenente alla sesta fascia funzionale in servizio presso l'assessorato dei lavori pubblici o presso l'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, che la presiede;

da un professore di costruzioni e topografia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

da due impiegati della Regione sarda appartenenti alla quinta o sesta fascia funzionale con anzianità di servizio non inferiori a cinque anni;

da un impiegato della Regione sarda appartenente alla quinta o sesta fascia funzionale designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

Art. 7.

Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quarta fascia funzionale con la qualifica di archivista specializzato sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con la qualifica di archivista o equivalente secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

nozioni sull'organizzazione, la tenuta ed il funzionamento degli archivi correnti e di deposito nella pubblica amministrazione;
nozioni sull'ordinamento regionale, comunale e provinciale;
norme sull'autenticazione degli atti di ufficio.

La commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della Regione sarda appartenente alla sesta fascia funzionale, che la presiede;

da tre impiegati della Regione sarda appartenenti ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta e con una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

da un impiegato della Regione sarda appartenente ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

Art. 8.

Al pubblico concorso per la copertura dei posti della terza fascia funzionale con la qualifica di addetto di archivio sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con la qualifica di archivista o equivalente secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

nozioni sulla tenuta ed il funzionamento degli archivi correnti e di deposito nella pubblica amministrazione;
elementi sull'ordinamento regionale, comunale e provinciale;
norme sull'autenticazione degli atti d'ufficio.

La commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della Regione sarda appartenente alla sesta fascia funzionale, che la presiede;

da tre impiegati della Regione sarda appartenenti ad una fascia funzionale non inferiore alla terza e con una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

da un impiegato dalla Regione sarda appartenente ad una fascia funzionale non inferiore alla terza designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

Art. 9.

Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quarta fascia funzionale con la qualifica di assistente amministrativo sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della legge 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con qualifica equivalente a quella messa a concorso secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

nozioni di diritto amministrativo;
nozioni sull'ordinamento regionale, comunale e provinciale.

La commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della Regione sarda appartenente alla sesta fascia funzionale, che la presiede;

da tre impiegati della Regione sarda appartenenti ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta e cor anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

da un impiegato della Regione sarda appartenente ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

Art. 10.

Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quarta fascia funzionale con la qualifica di assistente contabile sono ammessi, purché in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con qualifica equivalente a quella messa a concorso secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:

nozioni di ragioneria pubblica;

nozioni di contabilità generale dello Stato;

nozioni sull'ordinamento regionale, comunale e provinciale.

La commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della Regione sarda appartenente alla sesta fascia funzionale, che la presiede;

da tre impiegati della Regione sarda appartenenti ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

da un impiegato della Regione sarda appartenente ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

Art. 11.

Per l'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli, la nomina delle commissione esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità, la formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria, sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale di cui all'art. 13 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 o, in difetto, il comitato provvisorio di cui all'art. 124 della stessa legge regionale.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici di cui alla presente legge sono esercitate da un impiegato della quinta o sesta fascia funzionale in servizio presso l'ufficio del personale dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, o in servizio presso l'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Art. 12

I posti della terza fascia funzionale con la qualifica di dattilografo sono ricoperti mediante altrettante nomine di idonei della graduatoria del concorso pubblico per vice dattilografo, approvata con decreto dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione del 22 gennaio 1979, numero P. 1482-76, secondo l'ordine della medesima graduatoria.

Art. 13.

I posti della prima fascia funzionale con la qualifica di addetto ai servizi di anticamera sono ricoperti mediante altrettante nomine da effettuarsi secondo le modalità della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie.

Art. 14.

Il personale assunto ai sensi dei precedenti articoli è assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni alle sedi di servizio dei comitati di controllo secondo la ripartizione stabilita in base al successivo art. 18 e, nello stesso periodo, non potrà essere trasferito ad altri uffici dell'amministrazione regionale nè collocato in posizione di comando o distacco presso altri enti.

L'assegnazione alle predette sedi di servizio, per il personale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, è disposta, secondo l'ordine della graduatoria di merito, nel rispetto delle preferenze espresse dagli interessati.

L'impiegato che non raggiunge la sede di servizio cui viene assegnato decade dalla nomina.

Al personale di cui al primo comma è riconosciuto il servizio extraregionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 15.

La struttura amministrativa dei comitati di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, è disciplinata dal regolamento di esecuzione concernente l'organizzazione amministrativa regionale prevista dall'art. 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Fino a quando non sarà funzionante la predetta struttura amministrativa dei comitati, i medesimi potranno richiedere i pareri di cui al penultimo comme dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Art. 16.

L'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, è così sostituito:

Adempimenti per il regolare funzionamento dei comitati.

« Presso ogni comitato di controllo saranno assicurati tutti gli adempimenti necessari per il loro corretto e regolare funzionamento, ed in particolare l'assistenza alle adunanze del comitato, la redazione dei processi verbali, la tenuta del registro delle riunioni, l'invio degli avvisi di convocazione, nonché la regolare tenuta della corrispondenza e degli atti del comitato ».

Art. 17.

Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al precedente art. 15, presso ogni comitato di controllo funge da segretario un impiegato della quinta o sesta fascia funzionale addetto agli uffici del comitato e designato dal presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Art. 18.

L'art. 55 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, è abrogato.

Nelle more dell'adozione del regolemanto di cui al precedente art. 15, la dotazione organica degli uffici dei comitati di controllo, distinta per fasce e qualifiche funzionali, ed il conseguente fabbisogno numerico sono provvisoriamente stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica d'intesa con l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale di cui all'art. 13 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, o, in difetto, il comitato provvisorio di cui all'art. 124 della stessa legge.

Art. 19.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del terzo comma dell'art. 2, valutati rispettivamente in un importo massimo di lire 350.000.000 per il 1981 e di L. 460.000.000 per ciascuno degli anni successivi, si fa fronte:

quanto all'importo di L. 350.000.000 per l'anno 1981, con le disponibilità esistenti sul cap. 02016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della regione per l'anno 1981;

quanto all'importo annuo di L. 460.000.000 per l'anno 1982 e per quelli successivi, con un corrispondente aumento del gettito della quota delle imposte di bollo derivante dal loro naturale incremento.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 02016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione per il 1981 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Cagliari, addì 19 maggio 1981.

RAIS

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1981, n. 17.

Norme in materia urbanistica: « Abrogazione delle leggi regionali 28 agosto 1968, n. 40, e 9 marzo 1976, n. 10; integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 25 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le leggi regionali 28 agosto 1968, n. 40, e 9 marzo 1976, n. 10, sono abrogate e la normativa in esse prevista è sostituita dalla presente legge.

TITOLO I

Capo I

NORME GENERALI

Art. 2.

Fino all'approvazione di una organica legge regionale in materia di pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 3, lettera *f*), dello statuto speciale per la Sardegna, la vigente disciplina urbanistica è integrata dalle seguenti disposizioni.

Art. 3.

Adeguamento ai piani territoriali di coordinamento

I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, i piani regolatori generali, i piani regolatori intercomunali, i programmi di fabbricazione ed i regolamenti edilizi devono essere adeguati ai piani territoriali di coordinamento di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, all'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, entro sei mesi dalla loro approvazione.

Art. 4.

Adempimenti di cui all'art. 17 *della legge* 6 *agosto* 1967, *n.* 765

I limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da osservarsi in tutti i comuni ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, sono definiti con decreto dell'assessore regionale competente in materia urbanistica, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Fino all'emanazione del decreto di cui al comma precedente si applicano le norme contenute nel decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 1977, n. 9743/271.

Art. 5.

Adeguamento alle disposizioni sull'edificabilità

I comuni sono obbligati ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali alle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo precedente, l'amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulla deliberazione comunale di adeguamento entro i sei mesi successivi al ricevimento della stessa.

Anche prima dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al decreto di cui al primo comma del precedente articolo, non possono essere approvati i piani particolareggiati né concessi nullaosta relativi a piani di lottizzazione che siano in contrasto con le disposizioni del citato decreto, e l'edificazione è soggetta alle seguenti disposizioni:

1) in tutte le zone corrispondenti a quelle territoriali omogenee definite dal citato decreto, non possono essere superati i limiti di densità edilizia fondiaria, di altezza dei fabbricati e di distanza fra i medesimi, fissati dal decreto stesso;

2) è obbligatorio il piano particolareggiato od il piano di lottizzazione — conformi alle disposizioni del decreto di cui al secondo comma dell'art. 4 — nelle zone corrispondenti a quelle definite « C », mentre in quelle corrispondenti alle zone definite « B », il piano esecutivo è obbligatorio quando siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadro di area edificabile o siano consentite altezze superiori a 25 metri.

Sono fatti salvi i piani particolareggiati, i piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, regolarmente approvati, nonché i piani di lottizzazione per i quali sia stato concesso il nullaosta di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In caso di modifiche od integrazioni al decreto di cui al secondo comma dell'art. 4, tutti i comuni sono tenuti ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del provvedimento che dispone le modifiche ed integrazioni medesime.

In caso di inadempienza alle norme di cui ai precedenti commi, i competenti organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali esercitano i poteri di controllo sostitutivo, di cui all'art. 14 della legge regione 23 ottobre 1978, n. 62.

Art. 6.

Divieto di individuazione di nuove zone di completamento

Dopo l'approvazione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4, non è consentita l'individuazione di nuove zone « B » di completamento residenziale.

Il divieto non si applica qualora occorra rimediare a precedenti omissioni, avvenute in sede di adeguamento e consistenti nella mancata individuzione di zone di completamento residenziale già in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 7.

Contenuti e vincoli dei programmi di fabbricazione

I programmi di fabbricazione di cui all'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, devono considerare l'intero territorio comunale e possono prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.

Il programma di fabbricazione quando contiene i vincoli di cui al primo comma, deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; l'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante manifesti murali ed inserzioni in almeno uno dei più diffusi quotidiani dell'Isola.

Chiunque può presentare osservazioni all'amministrazione comunale fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

Il consiglio comunale delibera sulle osservazioni e se le accoglie, in tutto o in parte, modifica di conseguenza il programma di fabbricazione.

Art. 8.

Efficacia dei vincoli

Ai soli effetti dell'efficacia dei vincoli previsti dal primo comma del precedente articolo, ai programmi di fabbricazione approvati anteriormente al 12 marzo 1976 si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto del medesimo articolo.

Dalla data del deposito del programma di fabbricazione nella segreteria comunale e fino alla scadenza del termine previsto dal terzo comma del predetto articolo, quando non vengano presentate osservazioni, ovvero sino alla data di adozione della deliberazione che respinge le osservazioni, oppure fino all'approvazione della delibera che, accogliendo le osservazioni, modifica il programma, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

Art. 9.

Attuazione dei programmi di fabbricazione

I programmi di fabbricazione possono essere attuati mediante piani particolareggiati di esecuzione, nelle forme, con le procedure e con gli effetti di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Varianti ai programmi di fabbricazione

Per i comuni soggetti all'obbligo della redazione dei piani regolatori generali, che non vi abbiano ancora ottemperato, nessuna proposta di variante o modifica al regolamento edilizio o all'annesso programma di fabbricazione può aver corso se

non sia intervenuta la preventiva autorizzazione dell'assessore regionale competente che potrà concederla in vista di sopravvenute ragioni che ne determinino la totale o parziale inattuabilità o la convenienza a migliorarlo.

Art. 11.

Studi di disciplina delle zone turistiche

Nelle zone territoriali omogenee di interesse turistico classificate «F» ai sensi del decreto di cui al secondo comma dell'art. 4, è obbligatoria la lottizzazione per subzone omogenee dimensionate dall'amministrazione comunale tramite uno studio di disciplina del territorio esteso all'intera zona « F ». Lo studio è adottato con deliberazione del consiglio comunale e, previo controllo di legittimità, ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, è pubblicato con le modalità e i termini di cui al precedente art. 7. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale controdeduce sulle osservazioni presentate e trasmette il tutto all'assessorato regionale competente per l'approvazione.

Lo studio consiste in una relazione tecnica corredata da planimetria in scala adeguata con cui siano individuate, dimensionate e localizzate le principali infrastrutture per la urbanizzazione primaria e secondaria nonchè le volumetrie edificabili in ciascuna subzona omogenea, nel rispetto della necessità del loro concentramento ed armonico inserimento nel territorio.

Qualora zone destinate ai servizi generali comunque denominati confinino con le zone classificate «F» ai sensi del citato decreto, lo studio di cui al primo comma del presente articolo deve ricomprendere anche le predette zone.

Lo studio di disciplina è approvato con decreto dell'assessore regionale competente in materia urbanistica, previo parere della commissione urbanistica regionale di cui all'art. 21 della presente legge, entro sessanta giorni dal suo ricevimento; con il decreto di approvazione possono essere apportate allo studio le modifiche riconosciute indispensabili per assicurare la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali o archeologici, la libera fruibilità delle aree pubbliche, e comunque il rispetto della disciplina vigente in materia urbanistica.

In caso di inadempienza dell'amministrazione comunale, il competente organo di controllo sugli atti degli enti locali esercita i poteri di controllo sostitutivo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Art. 12.

Destinazione dei contributi di urbanizzazione

Le somme percepite dalle amministrazioni comunali a titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, da utilizzarsi per la realizzazione delle stesse opere secondo programmi riferiti all'intero territorio comunale, o di rivalsa per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative a piani di lottizzazione, costituiscono per i tesorieri comunali entrate con destinazione specifica a norma dell'art. 171, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Capo II

Misure provvisorie di tutela ambientale

Art. 13.

Fino all'emanazione di un'organica legge della Regione sarda in materia di pianificazione urbanistica, l'attività edificatoria è soggetta alla disciplina integrativa di cui ai successivi articoli.

Art. 14.

Fascia di rispetto costiero

E' vietato eseguire costruzioni od opere di urbanizzazione soggette a concessione edilizia ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:

a) nel mare territoriale;

b) nel demanio marittimo e in ogni caso ad una distanza inferiore a centocinquanta metri dal mare nelle zone territoriali omogenee — confinanti con il mare — classificate « D », « E », « F », « G » ed « H » ai sensi del decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.

All'interno della fascia di rispetto costiero, non deve essere consentito comunque alcun uso del suolo che ne comprometta o ne ostacoli la libera fruizione collettiva.

All'interno della medesima fascia di rispetto non sono consentite modificazione morfologiche del terreno se non previa approvazione da parte del consiglio comunale e nullaosta dell'assessore regionale competente in materia urbanistica di appositi piani di utilizzazione e sistemazione del terreno.

Il predetto assessore potrà richiedere il parere della sopraintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

Art. 15.

Piani attuativi per le zone turistiche

Nelle zone classificate « F », ai sensi del decreto di cui al secondo comma dell'art. 4, lo studio di disciplina di cui all'articolo 11 potrà prevedere la realizzazione, all'interno della fascia di rispetto costiero, di opere di urbanizzazione secondaria o relative a servizi pubblici.

Nelle medesime zone turistiche, la fascia di rispetto costiero contigua ad esse, deve essere ricompresa nelle subzone omogenee da assoggettare al piano attuativo, il quale dovrà prevedere che le aree destinate a verde e servizi siano accorpate ed ubicate, di norma, nella fascia di rispetto costiero.

I volumi di spettanza delle aree comprese nella fascia di rispetto costiero, debbono essere recuperati nella parte restante della subzona omogenea, in sede di studio di piano attuativo.

L'amministrazione comunale può chiedere all'assessorato regionale competente di essere autorizzata a non comprendere tale fascia nelle subzone omogenee.

Nei piani attuativi che abbiano per oggetto terreni limitrofi al demanio marittimo o alla fascia di rispetto costiero, il verde pubblico e le altre aree pubbliche diverse da quelle stradali devono essere accorpate ed ubicate prevalentemente lungo il lato prospiciente il mare.

La viabilità deve in ogni caso garantire, per ubicazione e dimensionamento, con l'accesso al demanio marittimo o alla fascia di rispetto costiero, la pubblica fruibilità dei medesimi.

Art. 16.

Limiti di edificabilità delle zone agricole costiere

Nelle zone territoriali omogenee classificate «E» ai sensi del decreto di cui al secondo comma dell'art. 4 della presente legge, il volume complessivo di ciascun fabbricato non può superare la misura di un centesimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata a distanza inferiore a metri mille dal mare.

Capo III

Eccezioni, deroghe e sanzioni

Art. 17.

Eccezioni

Le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 della presente legge non si applicano alle concessioni edilizie da rilasciare in attuazione di piani particolareggiati approvati entro il 12 marzo 1976 o di piani di lottizzazione che hanno conseguito il nullaosta regionale entro la stessa data, oppure in attuazione di piani di lottizzazione fatti salvi ai sensi dell'ottavo e del decimo comma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, purchè siano state stipulate, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative convenzioni previste dal quinto comma dell'art. 8 citato.

Art. 18.

Deroghe

Alle disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15, e 16 della presente legge sono ammesse deroghe limitatamente:

a) alle opere connesse a servizi pubblici;

b) alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi esistenti;

c) alle opere di consolidamento, restauro e ristrutturazione senza alterazioni di volumi e di superfici utili rispetto al preesistente stato delle costruzioni;

d) delle opere relative a porti turistici localizzati nell'ambito di complessi ricettivi e alle opere per servizi e infrastrutture;

e) alle opere pubbliche di proprietà dello Stato, della Regione, delle provincie, dei comuni e dei consorzi fra essi costituiti;

f) alle opere relative a porti industriali localizzati nell'ambito di aree e nuclei di sviluppo industriale ed alle connesse opere per servizi ed infrastrutture;

g) alle costruzioni ed alle opere di urbanizzazione ubicate nel territorio delle isole minori, ove la distanza dal mare prevista dall'art. 14, lettera *b*), della presente legge può essere ridotta in rapporto alla particolare natura dei luoghi ed alle caratteristiche delle opere progettate.

La deroga è accordata dal sindaco, su conforme deliberazione del consiglio comunale, previo nullaosta dell'assessore regionale competente, sentita la commissione urbanistica regionale di cui all'art. 21 della presente legge; il predetto assessore potrà richiedere il parere della sopraintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

Art. 19.

Sanzioni amministrative

I lavori iniziati od eseguiti in violazione degli articoli 11, 14, 15 e 16 della presente legge comportano sempre, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle disposizioni della legge urbanistica, l'obbligo della demolizione e della rimessa in ripristino.

Il sindaco, senza l'audizione di organi consultivi o deliberativi entro sessanta giorni dall'accertamento della violazione, ordina la demolizione e la rimessa in ripristino assegnando al contravventore sino ad un massimo di mesi tre per l'esecuzione; scaduto inutilmente tale termine dispone l'esecuzione dei lavori in danno del contravventore entro i successivi tre mesi, con l'osservanza delle norme di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

I termini suddetti sono perentori.

L'obbligo della demolizione e della rimessa in rispristino è esteso ai lavori contrastanti con le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 della presente legge, che siano stati iniziati, in data posteriore al 1° gennaio 1975, senza licenza edilizia ovvero con licenza annullata ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per violazione dell'obbligo, previsto dalla legge ovvero dal piano regolatore generale o dal programma di fabbricazione, della preventiva lottizzazione convenzionata.

In caso di inerzia del sindaco, gli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali adottano gli interventi sostitutivi ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Art. 20.

Esecuzioni delle ordinanze di demolizione

L'assessorato regionale competente in materia urbanistica è autorizzato a concedere, ai comuni che ne facciano richiesta, l'utilizzazione dei mezzi meccanici di proprietà della Regione e degli enti ed organi strumentali della stessa, con relativo personale addetto, per l'esecuzione delle ordinanze di demolizione di opere eseguite in violazione della disciplina urbanistica vigente.

Nei casi di interventi sostitutivi previsti dalle disposizioni vigenti, l'assessorato regionale competente in materia urbanistica dispone direttamente l'utilizzazione dei mezzi meccanici suddetti.

Per i fini di cui sopra l'assessore competente in materia urbanistica è altresì autorizzato a stipulare apposite convenzioni annuali con imprese specializzate per l'effettuazione dei lavori sopra indicati.

TITOLO II

Capo I

COMMISSIONE URBANISTICA REGIONALE

Art. 21.

Istituzione e compiti

E' istituita, presso l'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, la commissione urbanistica regionale, con funzioni di consulenza del consiglio e della giunta regionale nella materia urbanistica e di assetto del territorio.

La commissione deve essere sentita su tutti gli atti formali in materia urbanistica e di assetto del territorio la cui approvazione compete agli organi regionali a norma delle disposizioni vigenti.

In particolare devono essere sottoposti al parere della predetta commissione:

a) i piani territoriali di coordinamento, previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e relative varianti;

b) i piani urbanistici degli organi comprensoriali e delle comunità montane, e relative varianti;

c) i piani territoriali paesistici e relative varianti;

d) i piani regolatori territoriali delle aree e nuclei di sviluppo industriale e le relative varianti;

e) gli strumenti urbanistici generali e di attuazione definiti dalla legge regionale 27 giugno 1979, n. 51, nel caso in cui su questi ultimi vi siano osservazioni da parte della Regione;

f) i provvedimenti derogatori, autorizzati e concessori attinenti alla materia urbanistica di competenza regionale;

g) ogni altro atto o provvedimento attinente alla materia urbanistica.

La sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche, trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è soppressa.

La competenza alla formulazione dei pareri, che le vigenti disposizioni statali e regionali in materia urbanistica attribuiscono alla disciolta sezione urbanistica, è espletata dalla commissione urbanistica regionale.

Art. 22.

Composizione

La commissione urbanistica regionale è composta:

dall'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica che la presiede; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza della commissione è assunta dal coordinatore del servizio urbanistica;

dal coordinatore di servizio e dai coordinatori di settore del servizio urbanistica dell'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica;

da un rappresentante dell'assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio;

da un rappresentante dell'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

da un rappresentante dell'assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio;

da un rappresentante dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

da un rappresentante dell'assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

da un rappresentante dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

da un rappresentante dell'assessorato regionale dell'industria;

da un rappresentante dell'assessorato regionale dei trasporti;

da un rappresentante della presidenza della giunta regionale;

dai soprintendenti per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e dai soprintendenti archeologici;

da due impiegati della sesta fascia funzionale in servizio presso la divisione urbanistica dell'assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica;

da un impiegato amministrativo della sesta fascia funzionale dell'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, che espleta le funzioni di segretario della commissione.

Unitamente al componente effettivo è nominato un componente supplente.

Il presidente può far intervenire alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi ed esperti nelle materie da trattare nonchè i rappresentanti di enti o istituzioni pubbliche interessati.

Art. 23.

Nomina dei componenti e funzionamento

La nomina dei componenti effettivi e supplenti della commissione è effettuata con decreto dell'assessore competente in materia di urbanistica, su designazione degli uffici rappresentati, previa conforme deliberazione della giunta regionale.

Per la validità dei pareri espressi dalla commissione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

La commissione esprime i pareri a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino a quando non saranno formalmente istituiti i servizi ed i settori previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, la rappresentanza assegnata al coordinatore di servizio ed ai coordinatori di settori dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è attribuita rispettivamente al dirigente la divisione urbanistica ed a tre impiegati della sesta fascia funzionale, in servizio presso la divisione urbanistica regionale.

Capo II

NORME INTEGRATIVE E DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI

Art. 24.

Approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione

Il controllo dell'assessorato regionale competente in materia di urbanistica sugli strumenti urbanistici di attuazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 21 è successivo ed eventuale.

Se entro trenta giorni dalla definitiva approvazione da parte dell'organo di controllo sugli atti degli enti locali, l'assessorato non formula osservazioni, gli atti stessi devono intendersi definitivamente approvati anche da parte dell'organo urbanistico della Regione sarda.

In ogni caso l'assessorato regionale competente in materia di urbanistica della Regione sarda deve emanare il provvedimento di controllo definitivo entro i successivi sessanta giorni dalla formulazione dell'osservazione.

In caso contrario gli atti si intendono definitivamente approvati.

Art. 25.

Localizzazione delle opere pubbliche

Le opere pubbliche devono essere localizzate in conformità alle specifiche previsioni dello strumento urbanistico comunale.

Qualora ciò non sia possibile, l'area per la realizzazione di opere pubbliche dovrà essere prescelta, con deliberazione del consiglio comunale, tra quelle destinate a pubblici servizi negli strumenti urbanistici comunali ed in tal caso, anche se l'opera in progetto non sia conforme alle specifiche previsioni di piano, non vi è necessità di variante allo strumento urbanistico.

Ove neanche ciò sia possibile e l'ubicazione delle opere pubbliche debba ricadere su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale che approva la scelta dell'area costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale, preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26.

Piani di lottizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 18 *della legge* 28 *gennaio* 1977, *n.* 10

Ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per i piani di lottizzazione convenzionata già approvati debbono intendersi i piani di lottizzazione già adottati con deliberazione del consiglio comunale e muniti di nullaosta regionale al momento dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 27.

Classificazione di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico

I terreni soggetti a vincolo idrogeologico in forza di legge dello Stato o della Regione sarda possono essere classificati zona «H», ai sensi del decreto di cui al secondo comma dell'art. 4 della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 28.

Delega di funzioni in materia di espropriazioni

Ai sensi dell'art. 44 dello statuto speciale per la Sardegna e dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1979, n. 348, è rispettivamente delegata e subdelegata ai sindaci dei comuni interessati la competenza ad emettere il provvedimento di autorizzazione ad introdursi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, negli immobili suscettibili di esproprio per l'esecuzione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, definite dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e dell'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'acquisizione delle aree dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, destinate alla realizzazione dei programmi abitativi, nonchè per la realizzazione dei servizi generali previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

Ai sindaci dei comuni interessati è, altresì, delegata e subdelegata la competenza relativa alla adozione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del provvedimento di occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel primo comma del presente articolo.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti dovranno essere emanati entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle istanze degli enti pubblici interessati, sempreché siano complete della occorrente documentazione e regolari ai sensi di legge.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, i provvedimenti sono adottati dall'organo regionale competente in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità.

TITOLO III

Capo I

CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 29.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni contributi sulle spese per la redazione dei regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione di cui all'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, delle varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle disposizioni contenute nel decreto di cui al secondo comma dell'art. 4, dei piani particolareggiati di cui all'art. 13 e seguenti della medesima legge 1150 del 1942, degli studi di disciplina delle zone turistiche e dei relativi piani particolareggiati di attuazione, ai sensi dell'art. 11 della presente legge.

I contributi di cui ai commi precedenti non possono accedere il 90 per cento della spesa risultante dalla parcella degli onorari del professionista incaricato.

Il cumulo dei benefici previsti dal presente articolo con altri contributi concessi allo stesso titolo dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici, è consentito sino alla misura massima del 90 per cento della spesa risultante dalla parcella degli onorari del professionista incaricato.

Art. 30.

Alla determinazione del contributo e dell'assunzione del relativo impegno di spesa provvede, su domanda del comune da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale ne dispone altresì la liquidazione non appena approvati dai competenti organi gli strumenti urbanistici di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Capo II

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1978, N. 30

Art. 31.

Adempimenti di cui alla legge 28 *gennaio* 1977, *n.* 10

Le tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione, la quota del contributo di concessione afferente il costo di costruzione e la convenzione tipo degli interventi di edilizia abitativa, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono approvati con decreto dell'assessore regionale competente in materia urbanistica, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nei decreti dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica numeri 70, 71 e 72 del 31 gennaio 1978.

Art. 32.

Interventi sostitutivi

All'art. 15 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il sindaco non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l'interessato può avanzare istanza all'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale, previo invito al sindaco ad adempiere entro un termine di giorni trenta e scaduto infruttuosamente detto termine, procederà nei dieci giorni successivi alla nomina del commissario *ad acta*, che provvederà, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell'opera di un notaio libero professionista ».

Art. 33.

Disposizioni finanziarie

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, sono soppressi i capitoli 04156, 04157, 04158 e 04165.

Nello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti accanto a ciascuno indicati:

Cap. 04160 - tit. I - sez. VI - cat. 05 - settore 02. — Contributi ai comuni per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione, delle varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle disposizioni contenute nel decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 1977, n. 9743/271, dei piani particolareggiati di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonchè degli studi di disciplina delle zone di interesse turistico classificate « F » ai sensi del richiamato decreto e dei relativi piani particolareggiati di attuazione (art. 29, primo comma, presente legge) . L. 650.000.000

Cap. 04161 - tit. I - sez. VI - cat. 04 - settore 02. — Spese per oneri derivanti dalla stipula di convenzioni con imprese specializzate per provvedere alla demolizione di opere eseguite in violazione delle norme urbanistiche (art. 20, ultimo comma, presente legge) . » 75.000.000

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 la denominazione del capitolo 31510 è così modificata:

Rimborso da parte dei comuni delle anticipazioni ad essi concesse per le spese di demolizione e rimessa in ripristino di opere realizzate in violazione delle norme di tutela ambientale nonché per le anticipazioni connesse agli interventi effettuati da imprese specializzate incaricate dalla Regione (art. 20, ultimo comma della presente legge) . . . . . . *per memoria*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in annue L. 725.000.000 si fa fronte con la minore spesa conseguente alla abrogazione delle leggi regionali 28 agosto 1968, n. 40 e 9 marzo 1976, n. 10.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 04160, 04161 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno 1981 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 maggio 1981

RAIS

(3812)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. 30.

Concessione di contributi ai comuni, alle comunità montane o a loro consorzi e alle province per la realizzazione degli interventi di competenza nel settore delle opere fognarie e acquedottistiche, ai sensi dell'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 3 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede contributi in conto capitale ai comuni, alle comunità montane o a loro consorzi, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico, ai sensi dell'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 2.

La misura del contributo in conto capitale può variare dal 25 per cento al 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile in relazione al grado di necessità dell'opera e alle condizioni finanziarie degli enti beneficiari dei contributi, nei limiti del finanziamento assentito alla Regione ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 3.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il programma delle opere da ammettere a contributo e determina la misura dei contributi da concedere per ogni singola opera.

Il programma deve essere articolato nei due esercizi finanziari 1981-82, comprendendo nell'esercizio 1981 anche i fondi previsti al terzo comma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per l'esercizio 1980, in relazione ai tempi tecnici necessari per la realizzazione delle opere.

Il programma deve essere redatto sulla base di un'indagine ricognitiva sullo stato di fatto delle strutture acquedottistiche e fognarie e sulle relative ulteriori necessità effettuate dalla giunta regionale.

Viene data priorità alle opere per le quali il progetto generale sia stato formalmente approvato o abbia riportato il parere favorevole degli organi tecnici consultivi della Regione, nonché ai lavori di completamento e a quelli che rivestano carattere di urgenza ai fini dell'approvvigionamento idrico e del disinquinamento dei corpi idrici.

Nell'assegnazione dei finanziamenti la giunta regionale deve tener conto dei contributi che risultino già concessi per la realizzazione delle medesime opere.

In ogni caso le opere ammesse in graduatoria devono adeguarsi agli indirizzi ed agli obiettivi del primo programma di risanamento delle acque e degli altri strumenti di pianificazione regionale.

Art. 4.

La formale concessione dei contributi è disposta con il decreto di approvazione del progetto da parte del presidente della giunta regionale, secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici di interesse regionale ed è subordinata alla dimostrazione da parte degli enti beneficiari di disporre dei mezzi finanziari per far fronte alla quota di spesa a loro carico.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad utilizzare eventuali finanziamenti resisi disponibili a causa della mancata assunzione da parte degli enti della quota di spesa a loro carico, per concessione di contributi ad altri enti utilmente inclusi nel programma o da individuarsi con i criteri di cui al precedente art. 3.

La spesa ammissibile a contributo comprende oltre a quella necessaria per i lavori, le espropriazioni ed imposta sul valore aggiunto, una quota del 15 per cento per revisione prezzi e una quota del 5 per cento per spese tecniche e generali.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, determinati per gli esercizi 1981-82 in complessive L. 36.716.666.000 per contributi in conto capitale, si farà fronte coi fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Alle spese per rilevamenti, ricerche, studi e progettazioni di opere pubbliche, determinati in L. 1.500.000.000 e alle spese per la installazione e manutenzione della rete dei dispositivi di controllo qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, determinate in L. 941.095.238, necessarie per l'attuazione dei compiti previsti dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319, 24 dicembre 1979, n. 650, e dalle leggi regionali 7 settembre 1979, n. 71 e 3 aprile 1980, n. 22, si farà fronte coi fondi assegnati alla Regione ai sensi delle leggi statali citate.

Le amministrazioni provinciali possono essere delegate all'esecuzione dei rilevamenti, ricerche, studi e progettazioni di cui al precedente comma.

Le variazioni di bilancio relative a quanto previsto dai commi precedenti saranno effettuate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 giugno 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 62: « Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza del patrimonio alpinistico ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 3 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 62, è così sostituito:

« La regione Veneto concede alle delegazioni di zona del Corpo nazionale soccorso alpino e alle sezioni del CAI, operanti nel territorio regionale, un contributo annuo al fine di potenziarne l'organizzazione e favorire lo svolgimento di iniziative a carattere educativo e culturale rivolte alla prevenzione degli infortuni in montagna e alla conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico regionale ».

Art. 2.

Per far fronte agli interventi previsti dalla legge 24 agosto 1979, n. 62 è autorizzata una spesa complessiva, per l'anno 1981, di lire 140 milioni alla cui copertura si provvede:

per L. 90.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento di cui al cap. 033003246: « Contributi regionali alle delegazioni di zona del soccorso alpino per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e alle sezioni venete del CAI per iniziative educativo-culturali », dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1981;

per L. 50.000.000 mediante diminuzione del « Fondo globale spese correnti normali » (partita: aumento contributi a favore del soccorso alpino), di cui al cap. 196219740 del bilancio di previsione 1981.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 196219740	L. 50.000.000	L. 50.000.000
In aumento:		
Cap. 033003246	L. 50.000.000	L. 50.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 giugno 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78: « Norme per la costituzione e il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 3 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78: « Norme per la costituzione e il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 » la tabella *A* allegata alla stessa legge regionale, viene modificata come segue:

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 1: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 2: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 3: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 4: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 5: Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna;

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 6: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 7: Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino, Valdagno;

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 8: Altavilla Vicentina, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Castagnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Zovencedo;

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 9: Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Campiglia dei Berici, Grancona, Lonigo, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, S. Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Villaga;

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 10: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 11: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 12: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 13: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 14: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 15: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 16: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 17: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 18: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 19: Campodoro, Campo S. Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo, Villafranca Padovana;

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 20: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero;

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 21: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano;

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 22: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 23: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 24: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 25: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 26: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 27: Bovolone, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, Zevio;

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 28: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 29: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 30: (invariati);

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 31: Adria, Ariano nel Polesine, Cavarzere, Contarina, Corbola, Donada, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po;

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 32: Chioggia;

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 33: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano, Sommacampagna, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona;

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 34: Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Zermeghedo;

comuni appartenenti all'unità sanitaria locale n. 35: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 giugno 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. 33.

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 35, recante: « Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 3 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 2 maggio 1980, n. 35, è rifinanziata per l'esercizio 1981 per un importo di lire 400 milioni.

Alla copertura della suddetta spesa si provvede:

per lire 300 milioni mediante diminuzione del « Fondo globale spese correnti normali » (partita: rifinanziamento contributo alle associazioni iscritte all'albo regionale pro loco, legge regionale 2 maggio 1980, n. 35), di cui al cap. 196219740 del bilancio di previsione 1981;

per lire 100 milioni mediante diminuzione di pari importo del « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: ulteriori interventi nel settore del turismo), di cui al cap. 196219760 del bilancio di previsione 1981.

Per gli esercizi successivi al 1981 la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 2.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	L. 300.000.000	L. 300.000.000
Cap. 196219760	» 100.000.000	» 100.000.000
	L. 400.000.000	L. 400.000.000
In aumento:		
Cap. 033003231	L. 400.000.000	L. 400.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 giugno 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. 34.

Integrazione del finanziamento della legge regionale 8 maggio 1980, n. 46: « Interventi per l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicaps ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 3 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. 042204423/10840 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 di lire 1.600 milioni, così come previsto dall'art. 16 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 46 è elevato a lire 2.100 milioni.

Art. 2.

A copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante utilizzazione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 72, della partita « Interventi a favore degli handicappati » del fondo globale per le spese correnti normali del bilancio di previsione per l'esercizio 1981, cap. 196219740.

Per l'esercizio finanziario 1982 e successivi, l'ammontare dello stanziamento di spesa relativo alla presente legge sarà determinato con legge di bilancio in misura non inferiore allo stanziamento complessivo previsto dalla presente legge.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	L. 500.000.000	L. 500.000.000
In aumento:		
Cap. 042204423/10840	L. 500.000.000	L. 500.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 giugno 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980 n. 40: « Norme per l'assetto e l'uso del territorio ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 3 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, concernente: « Norme per l'assetto e l'uso del territorio » sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 108 è aggiunto il seguente comma:

« Fino all'approvazione dei piani territoriali comprensoriali, ferme restando le competenze della seconda commissione consiliare, le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono di competenza della giunta regionale, che si avvale, quali organi consultivi, della commissione tecnica regionale e del comitato tecnico regionale di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 2.

E' abrogata la legge regionale 27 novembre 1980, n. 91.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 giugno 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. 36.

Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10: « Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 3 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il testo dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Al fine di coprire le spese per l'esercizio della delega, gli enti di cui all'art. 1 introitano l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno.

Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti, qualora previste da vigenti disposizioni, vengono liquidate a cura degli enti delegati, sull'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse.

Gli enti delegati sono tenuti a trasmettere alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dell'importo delle somme introitate ».

b) Il testo dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio 1981 è iscritto nel bilancio di previsione della Regione alla parte spesa apposito capitolo così denominato: parte spesa "Corrispettivo ai comuni e province per l'esercizio della delega e subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie" (con stanziamento pari al 100 per cento delle entrate regionali previste per lo stesso titolo nei corrispondenti capitoli di entrata) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 giugno 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. 37.

Concessione di un contributo annuo al comune di Porto Tolle per la gestione dei servizi di traghetto sui rami deltizi del fiume Po.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 3 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto concede, a partire dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo al comune di Porto Tolle (Rovigo) per la gestione ed il potenziamento dei servizi di traghetto sui rami del fiume Po, compresi nel territorio comunale.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 non può superare il cinquanta per cento della spesa sostenuta dall'amministrazione comunale per i servizi predetti, gestiti in concessione dal comune stesso

o da imprese private, e deve essere contenuto nel limite dello stanziamento fissato dallo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno corrispondente.

Per l'anno 1981 il contributo è previsto in lire trenta milioni.

Art. 3.

La concessione del contributo è deliberata annualmente dalla giunta regionale sulla base del consuntivo delle spese sostenute dal comune per la gestione dei suddetti servizi nell'anno precedente a quello di erogazione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di L. 30.000.000 dal cap. 196119720: «Fondo di riserva spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi al 1981 si provvederà con la legge di bilancio.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196119720	L. 30.000.000	
Fondo finale di cassa		L. 30.000.000
In aumento:		
Cap. 032003208. — Concessione di un contributo annuo al comune di Porto Tolle (Rovigo) per la gestione dei servizi di traghetto sui rami deltizi del fiume Po (capitolo di nuova istituzione) . . .	L. 30.000.000	L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 giugno 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. 38.
Trattamento di previdenza del personale regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 3 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Prestazioni previdenziali

La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'I.N.A.D.E.L. eroga ai propri iscritti.

Detto trattamento, indipendentemente dalla misura, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.

Art. 2.
Misura del trattamento previdenziale

Per ogni anno di servizio utile la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80 per cento della ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

Art. 3.
Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritto a pensione

Nei riguardi del personale cessato dal servizio prima della maturazione di un anno di retribuzione non opera la disposizione di cui al precedente articolo.

Gli impiegati cessati dal servizio dopo la maturazione dell'anno di retribuzione, ma senza diritto a pensione hanno titolo ad ottenere la liquidazione del trattamento di fine servizio, come indicato nel precedente articolo, subordinatamente all'osservanza della normativa contenuta nell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e nell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti, il cui personale è iscritto all'I.N.A.D.E.L. ed all'E.N.P.A.S.

Art. 4.
Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale

I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:

a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;

b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione all'I.N.A.D.E.L. ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'E.N.P.A.S., purché non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente, della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;

c) i servizi riscattati dal dipendente con l'I.N.A.D.E.L. e con l'E.N.P.A.S. anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;

d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente.

Art. 5.
Personale proveniente dagli enti disciolti

Al personale trasferito alla Regione in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'I.N.A.D.E.L. dei servizi prestati presso gli enti di provenienza, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la Regione riconosce i servizi prestati nell'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe;

b) la Regione incamera le somme versate allo stesso titolo dagli enti disciolti;

c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente art. 2, una indennità premio di fine servizio per i periodi pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza, ai quali si riferiscono gli importi incamerati, e i servizi resi alle dipendenze della Regione.

Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo regionale, deve far conoscere se intenda optare, all'atto della cessazione dal servizio, per la riscossione della indennità accreditata dall'ente di provenienza oltre quella eventualmente spettante per i periodi di servizio prestati in Regione.

In tali casi l'indennità versata alla Regione dalle gestioni degli enti soppressi viene accantonata in apposito libretto bancario nominativo a risparmio, i cui interessi maturati nel corso degli anni saranno interamente devoluti agli interessati al momento dello svincolo delle quote capitale.

Con successiva legge saranno stabiliti i criteri di utilizzo e di gestione delle somme introitate ai sensi del primo comma, lettera *b*), del presente articolo.

Art. 6.
Adempimenti di attuazione

Ai fini del recupero nei confronti dei competenti istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, il per-

sonale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.

Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto.

Art. 7.
Contribuzione

In applicazione dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, per il calcolo del contributo previdenziale dovuto all'I.N.A.D.E.L. l'indennità integrativa speciale è da considerare nella misura massima fissata alla data del 1° febbraio 1977, come stabilito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91; mentre, ai fini del calcolo dei contributi assistenziali e GESCAL, si fa riferimento all'intera misura dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.

Dalla stessa data del 1° febbraio 1977, nei confronti del personale regionale in servizio, si opera il conguaglio tra i contributi trattenuti sull'indennità in parola e quelli da trattenere ai sensi del precedente comma.

Art. 8.
Abrogazione

E' abrogato il quarto comma dell'art. 29 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65

Art. 9.
Oneri finanziari

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 1981 in complessive lire 750.000.000, si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo dei fondi stanziati e disponibili al cap. 192019095, che prende la denominazione: «Liquidazione premio di fine servizio al personale dipendente collocato a risposo».

Per gli anni successivi al 1981 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio in ragione del prevedibile andamento dei collocamenti a riposo del personale.

Art. 10.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 giugno 1981

BERNINI

(4443)

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812190)